

# **IX Direzione**

# Programmazione Finanziaria, Risorse Umane, Gestione delle Risorse e Patrimonio

Serv.: Programmazione Gestione Finanziaria, Gestione giuridica, amministrativa e contabile del personale, Economato e Provveditorato, Gestione patrimonio, Beni confiscata alla Mafia, Gestione locazioni attive e passive immobili di proprietà comunale.

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Approvazione Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2021/2023 e Piano delle stabilizzazioni e della programmazione assunzionale relativo all'anno 2021.	Municipale nella seduta
Lì 19/10/2021	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  Rag. Nicolò FRERERI  F.to Nicolò FERRERI	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole  Data 19/10/2021  IL RESPONSABILE

Il Responsabile della IX Direzione Organizzativa «Programmazione Finanziaria, Risorse Umane, Gestione delle Risorse e Patrimonio» propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: «Approvazione Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2021/2023 e Piano delle stabilizzazioni e della programmazione assunzionale relativo all'anno 2021».

## **PREMESSO CHE:**

- con deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale n° 5 del 15/02/2019 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano;
- la condizione di dissesto finanziario ha imposto all'Ente, ai sensi dell'art. 259, comma 6, del D. Lgs. n° 267/2000, ai fini della riduzione della spesa, la rideterminazione della dotazione organica con l'obbligo di dichiarare «eccedente il personale comunque in servizio in soprannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti/popolazione di cui all'art. 263, comma 2, del TUEL, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio»;
- la rideterminazione della dotazione organica è stata sottoposta, inoltre, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo di legge, all'esame della Commissione per la finanza e gli organici degli enti Locali per la relativa approvazione;
- ai fini dell'elaborazione dell'ipotesi di rideterminazione della dotazione organica di cui al citato obbligo di legge, i valori medi dipendenti/popolazione sono stati individuati, per il triennio 2017/2019, nel Decreto del Ministero dell'Interno del 10/04/2017;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n° *50* del *14/03/2019*, l'Ente ha proceduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 259, comma 6, del D. Lgs. n° 267/2000;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n° 95 del 18/04/2019, a seguito di rilievi formulati dal Ministero dell'Interno Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali Ufficio VII Affari degli Enti Locali, è stata modificata parzialmente la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n° 50/2019, rideterminando, ai sensi dell'art. 259, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000, la dotazione organica e dato atto che il relativo costo teorico (quantificato nell'allegato «C») comporta una spesa inferiore rispetto a quella del triennio 2011/2013 che risulta essere pari ad € 10.768.501,81;
- L'art. 3, comma 10-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prescrive il rispetto degli adempimenti in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dallo stesso articolo, nonché dal comma 4-bis dell'art. 11 del medesimo decreto, da certificare, a cura dei revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio di previsione dell'ente.

# PRESO ATTO CHE:

- la dotazione organica del Comune di Castelvetrano, così come approvata con la prefata deliberazione n° 95/2019, prevede n° 217 unità, di cui n° 103 posti coperti da dipendenti in servizio di ruolo;
- la dotazione organica di cui alla prefata deliberazione n° *95/2019* è stata approvata dalla COSFEL il *28/05/2019* con provvedimento n° *59*;
- i posti vacanti non sono stati mai ricoperti sia in ragione del susseguirsi di disposizioni legislative vincolistiche in materia di assunzioni, sia per motivi strettamente finanziari e, inoltre, per la presenza in servizio, ad oggi, di n° 227 dipendenti con contratto a tempo determinato e parziale ex L. R. n° 85/95, n° 24/2000, n. 21/2003 e n° 16/2006;
- che ad oggi, a causa di diversi pensionamenti, la dotazione organica dell'Ente al 31/12/2020 conta n°84 posti coperti da personale a tempo indeterminato e, al 31/12/2021 conterà n° 77 posti coperti (Alleg. A);
- con la citata deliberazione n° 95/2019 si è dato atto che il costo teorico della dotazione organica comporta una spesa pari ad € 6.591.221,27, inferiore rispetto a quella del triennio 2011/2013 che risulta essere pari ad € 10.768.501,81;
- con deliberazione della G.M. n° 15 del 22/01/2020 la civica Amministrazione ha proceduto a

modificare parzialmente la deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta Municipale n° 95 del 18/04/2019, limitatamente al numero dei posti coperti e dei posti da ricoprire mediante assunzioni, secondo la tabella allegata alla deliberazione e indicata con la lettera «A», e al costo teorico della dotazione organica, che, quantificato in  $\mathbf{\epsilon}$ . 6.597.574,78 sempre inferiore rispetto a quella del triennio 2011/2013 pari ad  $\mathbf{\epsilon}$  10.768.501,81, rimanendo invariati il numero dei posti individuati, pari a n° 217 dipendenti e i profili professionali già individuati;

- con la deliberazione della Giunta municipale n. 208 del 16/09/2021, Immediatamente Esecutiva, è stata rimodulata la dotazione organica dell'Ente in ossequio all'art. 267 del TUEL che sancisce che «per la durata del risanamento, come definita dall'art. 265, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art. 259 non può essere variata in aumento», al fine di perseguire l'intendimento di questa A.C. di procedere alla stabilizzazione del personale precario utilizzando tutti i posti vacanti in dotazione organica in relazione alle esigenze organizzative e funzionali modulate in relazione ai programmi e agli obiettivi dell'Amministrazione utilizzando le procedure di reclutamento speciale previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017 il cui costo teorico, quantificato in €. 6.615.658,51 risulta essere sempre inferiore rispetto a quella del triennio 2011/2013 pari ad € 10.768.501,81;
- tale Piano risulta caratterizzato dalle stabilizzazioni relative al personale precario di lungo corso esistente presso gli Enti Siciliani;
- tali stabilizzazioni rispecchiano il dettato normativo di cui al c. 10 dell'art. 3 L.R. n° 27/2019 e L.R. n° 8/2018 con riferimento al personale derivante dalla L.R. n° 85/95, L.R. n° 16/2006, L.R. n° 21/2003 e L.R. n° 27/2007;
- la Regione Siciliana con la predetta L.R. n° 27/2016 ha garantito la copertura della spesa per il personale precario, ormai stabilmente utilizzato dagli EE.LL. fino al **2038**;
- la Regione Sicilia con la L.R. n° 8/2018 art. 26, in ossequio al D. Lg.vo n° 75/2017, ha voluto accelerare l'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale utilizzato dagli EE. LL. e titolari di contratto di diritto privato a T.D., stabilendo anche una sanzione in caso di mancato avvio dei processi di stabilizzazione entro il termine del 31/12/2020, prorogando il termine al 31/12/2021, col comunicato n° 16073 del 22/12/2020;
- tale sanzione si concretizza nella «riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di Ciascun Comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'Ente per ciascun soggetto non stabilizzato»;

## **RICHIAMATE:**

- le note acquisite da questo Ente prot. n° 13348 del 01.04.2020, prot. n° 25607 del 17.06.2020, pervenute dal Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, nonché la nota di questo Ente prot. n° 22060 del 20.05.2020, relative all'istruttoria della deliberazione G.M. n° 15/2020;
- il Comunicato prot. n° 16073 del 22/12/2020 dell'Assessorato alle Autonomie Locali della Regione Siciliana, avente ad oggetto: Emendamento proroga termine di cui al c. 2 dell'art. 26 della L.R. n° 8/2018 a cui ha fatto seguito l'art. 4 della Legge Regionale n. 33 del 28 dicembre 2020;
- la deliberazione della Giunta municipale n. 208 del 16/09/2021, Immediatamente Esecutiva, con la quale è stata rimodulata la dotazione organica dell'Ente in ossequio all'art. 267 del TUEL al fine di perseguire l'intendimento di questa A.C. di procedere alla stabilizzazione del personale precario utilizzando tutti i posti vacanti in dotazione organica in relazione alle esigenze organizzative e funzionali modulate in relazione ai programmi e agli obiettivi dell'Amministrazione utilizzando le procedure di reclutamento speciale previste dall'art. 20 D. Lgs. n. 75/2017;

#### VISTI:

• l'art. 39 della legge 449/1997 - «Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time», il

quale stabilisce che le PP.AA. «Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 68/99»;

- l'art. 91 del D. Lgs. n° 267/2000, che nel sancire l'obbligo della programmazione, stabilisce che la stessa deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- il D. Lgs. n° 75 del 25.05.2017, pubblicato sulla G.U. n° 130 del 7/06/2017, in vigore dal 22/6/2017, dispone modifiche al D. Lgs. n°165/2001 ed in particolare:
  - o l'art. 6, ora denominato «Organizzazione degli uffici e dei fabbisogni di personale»;
  - o l'art. 35 «Reclutamento del personale»;
  - o l'art. 36 ora denominato «Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile»;
  - o l'art. 22 che prevede, nelle more dell'emanazione delle linee di indirizzo previste all'art. 6-ter, un periodo transitorio finalizzato a garantire la continuità dell'azione amministrativa;

RILEVATO che il testo modificato dell'art. 6 del richiamato D. Lgs. n° 165/01 prevede, in luogo della «programmazione triennale», il «piano triennale» dei fabbisogni di personale e la dotazione organica non viene più previsto che sia «<u>rideterminata</u>», ma la sua consistenza deve essere «indicata» dall'amministrazione, ed eventualmente «<u>rimodulata</u>» in base ai fabbisogni. Nello specifico, l'obbligo di programmazione in materia di fabbisogni di personale è sancito dagli artt. 2, 4, 5 e 6 e 6 bis del D. Lgs. n° 165/2001, che all'art. 35, comma 4, dispone, inoltre, quanto segue: - «Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4»;

**PRESO ATTO** che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. n° 267/2000 e dal D. Lgs. n° 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

# **CONSIDERATO CHE:**

- la nuova visione, introdotta dal D. Lgs. n° 75/2017, di superamento della dotazione organica, si sostanzia, quindi, nel fatto che tale strumento, solitamente cristallizzato in un atto sottoposto ad iter complesso per l'adozione, cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale il PTFP;
- la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata dal PTFP. Essa, di fatto, individua la «dotazione» di spesa potenziale massima imposta come vincolo estremo dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti, fermo restando che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali

#### **VISTI:**

- la deliberazione della Giunta Municipale n° *81* del *19/04/2021*, **I.E.** con cui è stata effettuata la ricognizione annuale del personale e non sono state rilevate situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 33 del D. Lgs. n° 165/2001 e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Municipale n° **86** del **05/06/2020**, **I.E.**, con cui è stato approvato il Piano triennale delle Azioni Positive di cui all'art. 5 del D. Lgs. n° 196/2000, per il triennio **2020/2022**;
- il D. Lgs. n° 267/2000 e, nello specifico, gli artt. 89 e 91;
- il D. Lgs. n° 165/2001 e, in particolare, l'art. 2, c. 1, l'art. 6, e ss.mm.ii. e l'art. 35, comma 4;

- l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557quater della Legge 296/2006 come integrato dall'art. 3, comma 5-bis del D.L. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014;
- l'art. 39, c. 1, della legge 27/12/1997 n. 449;
- le Circolari del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3 del 23/11/2017 e n. 1 del 09/01/2018, nonché il successivo decreto dello stesso Ministro del'8 maggio 2018, recante linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;
- le LL.RR. n. 8 e n. 9 del 2018, n. 1/2019 e n° 33/2020;
- il CCNL comparto «Funzioni Locali» sottoscritto il 21 maggio 2018;
- il vigente «Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi»;

# RITENUTO NECESSARIO, in ossequio alla predetta normativa, adottare *il Piano delle assunzioni 2021/2023* contenente:

- 1. il **Piano delle Stabilizzazioni** da attuarsi nell'anno *2021* nel rispetto delle norme di legislazione nazionale e delle norme regionali, in relazione al superamento delle condizioni di precarietà del rapporto di lavoro cui *si* trovano i lavoratori utilizzati secondo le previsioni la L.R. n° 85/95, L.R. n° 16/2006, L.R. n° 21/03 e L.R. n° 27/07 comma 10 dell'art. 3 L.R. n° 27/2016. L.R. n° 8/2018 e L.R. n° 33/2020. Con riferimento ai predetti lavoratori sussistono difatti i requisiti per la stabilizzazione del rapporto di lavoro mediante contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. del 25 maggio 2017 n° 75, comma 1, ed in particolare:
  - a) presenza in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della L. n° 124/2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
  - b) reclutamento a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
  - c) aver maturato al *31 dicembre 2020*, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;
  - Con riferimento al requisito di cui alla lettera b), esso sussiste in virtù dell'articolo 22 comma 3 della Legge Regionale 22/02/2019 n° 1, come sostituito dall'articolo 3 della L.R. del 6 agosto 2019, n° 15, e modificato dall'articolo articolo 32 della L.R. del 16 ottobre 2019, n° 17, secondo cui il reclutamento con le procedure di cui alla L. R. del 21 dicembre 1995, n° 85, alla L. R. del 14 aprile 2006, n° 16, alla L. R. del 29 dicembre 2003, n° 21, alla L. R. del 31 dicembre 2007 n° 27 e *all'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, per i lavoratori individuati dall'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996. n. 33* è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75;
- 2. **l'assunzione di n. 4 assistenti sociali**, ai sensi dell'art. 1, comma 797, della Legge 178/2020 il quale prevede un contributo pari ad € 40.000,00 annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato, tali assunzioni vengono attivate in quanto il Comune di Castelvetrano fa parte ed è Comune capofila del Distretto Socio-Sanitario Sicilia D54, istituito ai sensi della Legge 328/2000, al quale, ai sensi della sopracitata normativa, al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali ed i servizi di cui all'art. 7, comma 1, del D. Lgs. n° 147/2017, sono stati assegnati n. 10 assistenti sociali, di cui n. 4 di pertinenza di questo ente;
- PRESO ATTO CHE in relazione alla formulazione del Piano delle Stabilizzazioni da attuarsi nell'anno 2021 utilizzando le procedure di reclutamento speciale previste dall'art. 20 D. Lgs. n. 75/2017, della Dotazione Organica dell'Ente rimodulata giusta deliberazione della Giunta Municipale n. 208 del 16/09/2021 I.E., inviata tramite PEC in data 27/09/2021 alla Commissione Ministeriale per la relativa approvazione, con cui, a modifica della dotazione

organica di cui alla citata deliberazione n° 95/2019 approvata dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, presso il Ministero dell'Interno nella seduta del 29.05.202019 con provvedimento n° 59, rimodulata ex art. 267 del TUEL, è stata rimodulata la dotazione organica che si compone di n. 284 posti di cui 82 Full Time, n° 3 Part-Time a 18 ore settimanali n° 199 Part-Time a 24 ore settimanali per un totale di posti rapportati secondo le ore contrattuali Full-Time di 217 unità, non superiore alla dotazione organica vigente al momento della dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente e rideterminata in 217 posti con i prefati provvedimenti (Allegato "B");

- **PRESO ATTO CHE** la predetta stabilizzazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale per le seguenti normative:
  - a) l'art. 26 («Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali») della L.R. n° 8/2018, prevede in particolare che:
    - (comma 6) gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n° 75/2017, provvedono ad avviare le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015;
    - (comma 7) le procedure di stabilizzazione, a totale ed esclusivo carico delle risorse gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320 del bilancio della Regione Siciliana, non sono soggette ai vincoli ed ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti;
    - (comma 8) la copertura finanziaria degli interventi su indicati è assicurata dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del cap. 215754 del bilancio regionale istituito ai sensi del comma 21 dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previste per il corrente esercizio finanziario;
  - b) art. 3 della L.R. n° 27/2016, e ss.mm.ii. con cui la Regione Siciliana garantisce la copertura integrale del fabbisogno finanziario dei Comuni per gli oneri relativi al personale precario attingendo al fondo di cui all'art. 30, c.7, della L.R. n° 5/2014, nonché per le cosiddette *«quote complementari»* mediante l'utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie regionali assegnate agli Enti ex art. 6, comma 1, L.R. 27/16 (comma 10);
  - c) che la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 3, commi 10 e 11, della L.R. 27/16, ha stabilito, proprio per gli Enti in dissesto, che il fabbisogno finanziario per l'onere relativo al personale impegnato negli Enti Locali con contratto di diritto privato a part-time grava sul Bilancio Regionale e che tale copertura, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 3 del la medesima normativa, viene assicurata per l'intera durata del rapporto di lavoro e ciò sia per la stabilizzazione che per la proroga;
- VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 1 recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale», la quale all'art. 22 al comma 3 sancisce: «il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 è requisito utile ai fini dell'applicazione dell' art. 20, comma I, lett. b) del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75» (vedasi deliberazione n. 174/2019/PAR della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana);
- **ATTESO CHE** è ascrivibile all'esclusiva discrezionalità dell'Ente fare ricorso o meno alla procedura in questione, in quanto costituisce atto di amministrazione attiva concernente la gestione del personale l'individuazione della sussistenza di tutti i requisiti previsti dal citato art. 20, comma 1, lett. *a*), *b*) e *c*), in capo ai lavoratori da stabilizzare;
- VALUTATO CHE sussistono in capo a tutti i lavoratori da stabilizzare i requisiti previsti dal citato art. 20, comma 1, lett. a), b) ed e), atteso che il loro reclutamento è avvenuto con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16,

alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 (L.R. n. 1/2019);

**DATO ATTO** che sussiste l'intendimento di stabilizzare il personale a tempo determinato al fine di pervenire al definitivo superamento del precariato, utilizzando al meglio le opportunità offerte dalla vigente normativa sia nazionale che regionale;

# **CONSIDERATO CHE:**

• come previsto dal piano di reclutamento speciale sancito in via transitoria dal citato art. 20, del D. Lgs. 75/2017 e, come ribadito dal par. 3.2.3. della Circolare della Funzione Pubblica n. 3/2017, è consentito di utilizzare, in deroga al regime ordinario e per le finalità volte esclusivamente al superamento del precariato, le risorse di cui all'art. 9, c. 28, del D.L. 78/2010, calcolate in misura del loro ammontare medio nel triennio 2015/2016, quantificato in € 4.789.190,18, come si evince dal prospetto di seguito riportato:

Anno 2015: costo lordo contrattisti:  $\epsilon$ . 4.893.512,25; Anno 2016: costo lordo contrattisti:  $\epsilon$ . 4.777.273,36 Anno 2017: costo lordo contrattisti:  $\epsilon$ . 4.696.784,93; MEDIA TRIENNIO:  $\epsilon$ . 4.789.190,18;

- l'art. 26 della L.R. n. 8/2018 prevede la possibilità di integrare ulteriormente le risorse assunzionali al solo fine del superamento del precariato;
- in considerazione dello stato di dissesto dell'Ente, al fine di non intaccare risorse del bilancio comunale, ed attuare il processo di stabilizzazione del personale precario, si ritiene di dover attingere esclusivamente alle risorse all'uopo dedicate escludendo, pertanto, le somme derivanti dalla capacità assunzionale «ordinaria»;
- in applicazione del CCNL Funzioni Locali relativo al 2016/2018 il costo per stabilizzazioni è pari a € 4.033.558,61 (Alleg. E) che risulta interamente finanziato da risorse regionali e, in particolare, per € 3.285.524,39 con il fondo istituito a sensi dell'art. 30, comma 7, della Legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, che finanzia specificatamente il costo del personale a tempo determinato oggetto delle procedure di stabilizzazione e per € 1.080.446,59 con la quota complementare che grava, ai sensi dell'art. 3, comma 10, lettera a), della Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, sulle risorse regionali assegnate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5;

## PRESO ATTO CHE:

- per l'anno 2021 la spesa complessiva del personale rispetterà i limiti dettati dal legislatore e, in particolare, per gli enti soggetti al patto, il vincolo di cui all'art. l, comma 557-quater, della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. (contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013);
- la media della spesa del personale 2011/2013 è pari ad € 10.768.501,81;
- la presente programmazione sarà adeguata ai documenti di programmazione finanziaria;

PRESO ATTO, relativamente alla formulazione della Programmazione del fabbisogno del personale 2021/2023, che ad oggi, il Comune di Castelvetrano, ha approvato i seguenti documenti finanziari:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 dell'11 febbraio 2021 è stato approvato il *Bilancio di Previsione 2018/2020*;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del 31 maggio 2021 è stato approvato il *Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio finanziario 2018*;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 del 31 maggio 2021 è stato approvato il *Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio finanziario 2019*;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 09 giugno 2021 è stato approvato il *Bilancio di Previsione 2019/2021*;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 73 del 04 agosto 2021 è stato approvato il *Bilancio di Previsione 2020/2022*;
- con D.M. n. 0173781 del 03/12/2020, del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale della Finanza Locale è stata approvata

l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2018/2020;

PRESO ATTO che, nell'eventualità di voler procedere a valorizzare le professionalità interne attivando procedure selettive *«ordinarie»* per la progressione tra le categorie riservate al personale di ruolo e/o acquisire fra i propri organici, nel periodo 2021/2023, talune professionalità non presenti tra il personale stabilizzato questo ente, ai sensi dell'art. 33 del D.L. n° 34/2019 ed ai calcoli effettuati ai sensi del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno del 17.03.2020 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.05.2020, attualmente, si colloca nella fascia intermedia ricompresa tra i valori soglia per fascia demografica della Tabella 1 e della Tabella 3;

## **CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, n. 5 del 15/02/2019 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell'Ente;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 21.01.2020 è stata approvata l'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2018/2020, approvata con Decreto del Ministro dell'Interno n. 0173781 del 03/12/2020;
- che l'attivazione delle procedure di stabilizzazione è subordinata all'approvazione del Rendiconto della Gestione 2020 e del bilancio di previsione 2021/2023;
- i piani triennali del fabbisogno del personale sono atti programmatori e dunque preliminari e, pertanto, essendo distinti dalle procedure assunzionali, non determinano i criteri di quantificazione della spesa, sottoposta al principio della normativa vigente al momento della procedura di reclutamento (Corte Conti Sezione Regionale Controllo Lombardia deliberazione n. 74/2020);

# VISTI:

- il C.C.N.L. relativo al personale non dirigenziale del comparto «Funzioni Locali» sottoscritto in data 21/05/2018;
- il D. Lgs. n° 165/2001, e ss.mm.ii., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;
- il prospetto Allegato sub «*A*» riportante i dati relativi alla nuova dotazione organica rimodulata con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 16/09/2021;
- il prospetto Allegato sub «*B*» riportante la scomposizione della nuova dotazione organica in n. <u>284</u> posti di cui n. 82 Full Time, n. 3 part-time a 18 ore settimanali e n. 199 part-time a 24 ore settimanali per un totale di posti rapportati secondo le ore contrattuali full-time di 217 unità;
- il prospetto Allegato sub «C» che evidenzia il costo teorico della dotazione organica rimodulata, quantificato in  $\in 6.615.658,51$ ;
- i prospetti allegati sub «D» e sub «E» che evidenziano il costo teorico del piano assunzionale 2021;
- i pareri espressi di regolarità tecnica e contabile;

Tutto ciò premesso e considerato:

## **PROPONE**

alla Giunta Comunale l'adozione della seguente deliberazione: per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte;

- **DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **DI APPROVARE** il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021/2023 il quale prevede il **piano delle stabilizzazioni** da attuarsi nell'anno 2021 in applicazione dell'art. 22, comma 3, della L.R. n. 1/2019, prendendo atto che sussistono in capo a tutti i lavoratori da stabilizzare i requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, del D. Lgs. 75/2017, stante che il loro reclutamento è avvenuto con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge

- regionale 14 aprile 2006, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e **l'assunzione**, ai sensi dell'art. 1, comma 797, della Legge 178/2020, al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali ed i servizi di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs 147/2017, di **n. 4 assistenti sociali** il cui costo grava interamente sui contributi previsti ed erogati con la sopracitata normativa;
- **DI DARE ATTO CHE** il processo di stabilizzazione dal costo complessivo di € **4.033.558,61**, come risulta dai prospetti allegati **sub** «*D*» **e sub** «*E*» viene finanziato *in toto* dalle risorse appositamente destinate dalle vigenti norme regionali volte al superamento del precariato, in particolare, per € 3.285.524,39 con il fondo istituito a sensi dell'art. 30, comma 7, della Legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e per € 1.080.446,59 con la quota complementare che grava, ai sensi dell'art. 3, comma 10, lettera a), della Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, sulle risorse regionali assegnate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5;
- **DI DARE ATTO CHE** la spesa per l'assunzione degli assistenti sociali, ammontante a € 136.672,99 (Allegato «E»), grava interamente sui contributi previsti ed erogati ai sensi dell'art. 1, comma 797, della Legge 178/2020 il quale prevede un contributo pari ad € 40.000,00 annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato;
- **DI DARE ATTO CHE** per l'anno 2021 la spesa complessiva del personale (*Allegato «C»*) è inferiore alla media della spesa del personale 2011/2013 pari ad € **10.768.501,81** e, pertanto, rispetterà il vincolo di cui all'art.1, comma 557 quater della Legge n° 296/2006 e ss.mm.ii.;
- **DI DARE ATTO CHE,** secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 5, del D. Lgs. 75/2017, nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione è fatto divieto per questo Ente di effettuare alcuna assunzione di tipo flessibile per le stesse categorie e figure professionali i cui posti sono destinati a copertura mediante processi di stabilizzazione;
- **DI DARE ATTO CHE** la stipula dei contratti di lavoro per la definizione della stabilizzazione potrà avvenire allorquando saranno perfezionati i documenti contabili descritti in premessa, e previa verifica in capo a ciascun lavoratore dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego;
- **DI CONSIDERARE** la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con il presente atto, intesa quale strumento flessibile di programmazione economico finanziaria;

# DI TRASMETTERE copia del presente atto:

- al Dipartimento Funzione Pubblica, così come previsto all'art. 6 ter, c. 5 del D. Lgs. n° 165/2001, entro gg. 30 dall'adozione, atteso che l'eventuale mancato adempimento è soggetto alla sanzione del divieto ad assumere;
- alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali istituita presso il Ministero dell'Interno (PEC: dait@pec.interno.it);
- alla Direzione Centrale per gli UTG e per le Autonomie Locali (PEC: utgautonomie.personaleentilocali@pec.interno.it) e per conoscenza, alla Direzione Centrale Finanza Locale (PEC: finanzalocale@pec.interno.it) ai fini dell'esercizio del controllo di cui al comma 5 dell'art. 5 del D.P.R. n. 142/2013;
- alle R.S.U. e alle OO.SS.;
- **DI DARE ATTO CHE** si procederà ad attuare quanto previsto dalla presente deliberazione relativamente al programma assunzionale 2021, a seguito del favorevole pronunciamento della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali istituita presso il Ministero dell'Interno;
- **DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n° 44/1991;
- **PUBBLICARE** copia della presente su Amministrazione Trasparente, in ossequio agli obblighi di pubblicazione.

# IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE

(Dott. Andrea Antonino Di Como) F.to Andrea Antonino Di Como



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

# DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 243 del 25/10/2021

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2021/2023 e Piano delle stabilizzazioni e della programmazione assunzionale relativo all'anno 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 13,30 in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge con le modalità straordinarie consentite dall'art.73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i

seguenti sigg.:

		Pres.	Ass.
Alfano Enzo	Sindaco	X	
Pellitteri Filippo	Assessore		X
Foscari Filippo	Assessore	X	
Numinato Davide Licari	Assessore	Videoconferenza	
Mistretta Stefano Maurizio	Assessore	Videoconferenza	
Siculiana Antonino Giuseppe	Assessore		X

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gabriele Pecoraro presente presso la sede comunale;

Il Sindaco/Presidente - accertato con l'ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

# LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria:

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

# LA GIUNTA COMUNALE

## PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale n° 5 del 15/02/2019 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano;
- la condizione di dissesto finanziario ha imposto all'Ente, ai sensi dell'art. 259, comma 6, del D. Lgs. n° 267/2000, ai fini della riduzione della spesa, la rideterminazione della dotazione organica con l'obbligo di dichiarare «eccedente il personale comunque in servizio in soprannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti/popolazione di cui all'art. 263, comma 2, del TUEL, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio»;
- la rideterminazione della dotazione organica è stata sottoposta, inoltre, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo di legge, all'esame della Commissione per la finanza e gli organici degli enti Locali per la relativa approvazione;
- ai fini dell'elaborazione dell'ipotesi di rideterminazione della dotazione organica di cui al citato obbligo di legge, i valori medi dipendenti/popolazione sono stati individuati, per il triennio 2017/2019, nel Decreto del Ministero dell'Interno del 10/04/2017;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n° *50* del *14/03/2019*, l'Ente ha proceduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 259, comma 6, del D. Lgs. n° 267/2000;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n° 95 del 18/04/2019, a seguito di rilievi formulati dal Ministero dell'Interno Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali Ufficio VII Affari degli Enti Locali, è stata modificata parzialmente la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n° 50/2019, rideterminando, ai sensi dell'art. 259, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000, la dotazione organica e dato atto che il relativo costo teorico (quantificato nell'allegato «C») comporta una spesa inferiore rispetto a quella del triennio 2011/2013 che risulta essere pari ad € 10.768.501,81;
- L'art. 3, comma 10-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prescrive il rispetto degli adempimenti in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dallo stesso articolo, nonché dal comma 4-bis dell'art. 11 del medesimo decreto, da certificare, a cura dei revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio di previsione dell'ente.

## PRESO ATTO CHE:

- la dotazione organica del Comune di Castelvetrano, così come approvata con la prefata deliberazione n° 95/2019, prevede n° 217 unità, di cui n° 103 posti coperti da dipendenti in servizio di ruolo;
- la dotazione organica di cui alla prefata deliberazione n° *95/2019* è stata approvata dalla COSFEL il *28/05/2019* con provvedimento n° *59*;
- i posti vacanti non sono stati mai ricoperti sia in ragione del susseguirsi di disposizioni legislative vincolistiche in materia di assunzioni, sia per motivi strettamente finanziari e, inoltre, per la presenza in servizio, ad oggi, di n° 227 dipendenti con contratto a tempo determinato e parziale ex L. R. n° 85/95, n° 24/2000, n. 21/2003 e n° 16/2006;
- che ad oggi, a causa di diversi pensionamenti, la dotazione organica dell'Ente al 31/12/2020 conta n°84 posti coperti da personale a tempo indeterminato e, al 31/12/2021 conterà n° 77 posti coperti (Alleg. A);
- con la citata deliberazione n° 95/2019 si è dato atto che il costo teorico della dotazione organica comporta una spesa pari ad € 6.591.221,27, inferiore rispetto a quella del triennio 2011/2013 che risulta essere pari ad € 10.768.501,81;
- con deliberazione della G.M. n° 15 del 22/01/2020 la civica Amministrazione ha proceduto a modificare parzialmente la deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta Municipale n° 95 del 18/04/2019, limitatamente al numero dei posti

- coperti e dei posti da ricoprire mediante assunzioni, secondo la tabella allegata alla deliberazione e indicata con la lettera «A», e al costo teorico della dotazione organica, che, quantificato in €. 6.597.574,78 sempre inferiore rispetto a quella del triennio 2011/2013 pari ad € 10.768.501,81, rimanendo invariati il numero dei posti individuati, pari a n° 217 dipendenti e i profili professionali già individuati;
- con la deliberazione della Giunta municipale n. 208 del 16/09/2021, Immediatamente Esecutiva, è stata rimodulata la dotazione organica dell'Ente in ossequio all'art. 267 del TUEL che sancisce che «per la durata del risanamento, come definita dall'art. 265, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art. 259 non può essere variata in aumento», al fine di perseguire l'intendimento di questa A.C. di procedere alla stabilizzazione del personale precario utilizzando tutti i posti vacanti in dotazione organica in relazione alle esigenze organizzative e funzionali modulate in relazione ai programmi e agli obiettivi dell'Amministrazione utilizzando le procedure di reclutamento speciale previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017 il cui costo teorico, quantificato in €. 6.615.658,51 risulta essere sempre inferiore rispetto a quella del triennio 2011/2013 pari ad € 10.768.501,81;
- tale Piano risulta caratterizzato dalle stabilizzazioni relative al personale precario di lungo corso esistente presso gli Enti Siciliani;
- tali stabilizzazioni rispecchiano il dettato normativo di cui al c. 10 dell'art. 3 L.R. n° 27/2019 e L.R. n° 8/2018 con riferimento al personale derivante dalla L.R. n° 85/95, L.R. n° 16/2006, L.R. n° 21/2003 e L.R. n° 27/2007;
- la Regione Siciliana con la predetta L.R. n° 27/2016 ha garantito la copertura della spesa per il personale precario, ormai stabilmente utilizzato dagli EE.LL. fino al **2038**;
- la Regione Sicilia con la L.R. n° 8/2018 art. 26, in ossequio al D. Lg.vo n° 75/2017, ha voluto accelerare l'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale utilizzato dagli EE. LL. e titolari di contratto di diritto privato a T.D., stabilendo anche una sanzione in caso di mancato avvio dei processi di stabilizzazione entro il termine del 31/12/2020, prorogando il termine al 31/12/2021, col comunicato n° 16073 del 22/12/2020;
- tale sanzione si concretizza nella «riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di Ciascun Comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'Ente per ciascun soggetto non stabilizzato»;

#### **RICHIAMATE:**

- le note acquisite da questo Ente prot. n° 13348 del 01.04.2020, prot. n° 25607 del 17.06.2020, pervenute dal Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, nonché la nota di questo Ente prot. n° 22060 del 20.05.2020, relative all'istruttoria della deliberazione G.M. n° 15/2020;
- il Comunicato prot. n° 16073 del 22/12/2020 dell'Assessorato alle Autonomie Locali della Regione Siciliana, avente ad oggetto: *Emendamento proroga termine di cui al c. 2 dell'art. 26 della L.R. n° 8/2018 a cui ha fatto seguito l'art. 4 della Legge Regionale n. 33 del 28 dicembre 2020*;
- la deliberazione della Giunta municipale n. 208 del 16/09/2021, Immediatamente Esecutiva, con la quale è stata rimodulata la dotazione organica dell'Ente in ossequio all'art. 267 del TUEL al fine di perseguire l'intendimento di questa A.C. di procedere alla stabilizzazione del personale precario utilizzando tutti i posti vacanti in dotazione organica in relazione alle esigenze organizzative e funzionali modulate in relazione ai programmi e agli obiettivi dell'Amministrazione utilizzando le procedure di reclutamento speciale previste dall'art. 20 D. Lgs. n. 75/2017;

# VISTI:

• l'art. 39 della legge 449/1997 - «Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time», il quale stabilisce che le PP.AA. «Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le

disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 68/99»;

- l'art. 91 del D. Lgs. n° 267/2000, che nel sancire l'obbligo della programmazione, stabilisce che la stessa deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- il D. Lgs. n° 75 del 25.05.2017, pubblicato sulla G.U. n° 130 del 7/06/2017, in vigore dal 22/6/2017, dispone modifiche al D. Lgs. n°165/2001 ed in particolare:
  - o l'art. 6, ora denominato «Organizzazione degli uffici e dei fabbisogni di personale»;
  - o l'art. 35 «Reclutamento del personale»;
  - o l'art. 36 ora denominato «Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile»;
  - o l'art. 22 che prevede, nelle more dell'emanazione delle linee di indirizzo previste all'art. 6-ter, un periodo transitorio finalizzato a garantire la continuità dell'azione amministrativa;

RILEVATO che il testo modificato dell'art. 6 del richiamato D. Lgs. n° 165/01 prevede, in luogo della «programmazione triennale», il «piano triennale» dei fabbisogni di personale e la dotazione organica non viene più previsto che sia «<u>rideterminata</u>», ma la sua consistenza deve essere «indicata» dall'amministrazione, ed eventualmente «<u>rimodulata</u>» in base ai fabbisogni. Nello specifico, l'obbligo di programmazione in materia di fabbisogni di personale è sancito dagli artt. 2, 4, 5 e 6 e 6 bis del D. Lgs. n° 165/2001, che all'art. 35, comma 4, dispone, inoltre, quanto segue: - «Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4»;

**PRESO ATTO** che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. n° 267/2000 e dal D. Lgs. n° 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

# **CONSIDERATO CHE:**

- la nuova visione, introdotta dal D. Lgs. n° 75/2017, di superamento della dotazione organica, si sostanzia, quindi, nel fatto che tale strumento, solitamente cristallizzato in un atto sottoposto ad iter complesso per l'adozione, cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale il PTFP;
- la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata dal PTFP. Essa, di fatto, individua la «dotazione» di spesa potenziale massima imposta come vincolo estremo dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti, fermo restando che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali

# **VISTI:**

- la deliberazione della Giunta Municipale n° *81* del *19/04/2021*, **I.E.** con cui è stata effettuata la ricognizione annuale del personale e non sono state rilevate situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 33 del D. Lgs. n° 165/2001 e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Municipale n° **86** del **05/06/2020**, **I.E.**, con cui è stato approvato il Piano triennale delle Azioni Positive di cui all'art. 5 del D. Lgs. n° 196/2000, per il triennio **2020/2022**;
- il D. Lgs. n° 267/2000 e, nello specifico, gli artt. 89 e 91;
- il D. Lgs. n° 165/2001 e, in particolare, l'art. 2, c. 1, l'art. 6, e ss.mm.ii. e l'art. 35, comma 4;
- l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557quater della Legge 296/2006 come integrato dall'art. 3, comma 5-bis del D.L. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014;
- l'art. 39, c. l, della legge 27/12/1997 n. 449;

- le Circolari del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3 del 23/11/2017 e n. 1 del 09/01/2018, nonché il successivo decreto dello stesso Ministro del'8 maggio 2018, recante linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;
- le LL.RR. n. 8 e n. 9 del 2018, n. 1/2019 e n° 33/2020;
- il CCNL comparto «Funzioni Locali» sottoscritto il 21 maggio 2018;
- il vigente «Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi»;

RITENUTO NECESSARIO, in ossequio alla predetta normativa, adottare *il Piano delle* assunzioni 2021/2023 contenente:

- 1. il **Piano delle Stabilizzazioni** da attuarsi nell'anno *2021* nel rispetto delle norme di legislazione nazionale e delle norme regionali, in relazione al superamento delle condizioni di precarietà del rapporto di lavoro cui *si* trovano i lavoratori utilizzati secondo le previsioni la L.R. n° 85/95, L.R. n° 16/2006, L.R. n° 21/03 e L.R. n° 27/07 comma 10 dell'art. 3 L.R. n° 27/2016. L.R. n° 8/2018 e L.R. n° 33/2020. Con riferimento ai predetti lavoratori sussistono difatti i requisiti per la stabilizzazione del rapporto di lavoro mediante contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. del 25 maggio 2017 n° 75, comma 1, ed in particolare:
  - a) presenza in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della L. n° 124/2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
  - b) reclutamento a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
  - c) aver maturato al *31 dicembre 2020*, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;
  - Con riferimento al requisito di cui alla lettera b), esso sussiste in virtù dell'articolo 22 comma 3 della Legge Regionale 22/02/2019 n° 1, come sostituito dall'articolo 3 della L.R. del 6 agosto 2019, n° 15, e modificato dall'articolo articolo 32 della L.R. del 16 ottobre 2019, n° 17, secondo cui il reclutamento con le procedure di cui alla L. R. del 21 dicembre 1995, n° 85, alla L. R. del 14 aprile 2006, n° 16, alla L. R. del 29 dicembre 2003, n° 21, alla L. R. del 31 dicembre 2007 n° 27 e *all'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, per i lavoratori individuati dall'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996. n. 33* è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75;
- 2. l'assunzione di n. 4 assistenti sociali, ai sensi dell'art. 1, comma 797, della Legge 178/2020 il quale prevede un contributo pari ad € 40.000,00 annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato, tali assunzioni vengono attivate in quanto il Comune di Castelvetrano fa parte ed è Comune capofila del Distretto Socio-Sanitario Sicilia D54, istituito ai sensi della Legge 328/2000, al quale, ai sensi della sopracitata normativa, al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali ed i servizi di cui all'art. 7, comma 1, del D. Lgs. n° 147/2017, sono stati assegnati n. 10 assistenti sociali, di cui n. 4 di pertinenza di questo ente;
- PRESO ATTO CHE in relazione alla formulazione del Piano delle Stabilizzazioni da attuarsi nell'anno 2021 utilizzando le procedure di reclutamento speciale previste dall'art. 20 D. Lgs. n. 75/2017, della Dotazione Organica dell'Ente rimodulata giusta deliberazione della Giunta Municipale n. 208 del 16/09/2021 I.E., inviata tramite PEC in data 27/09/2021 alla Commissione Ministeriale per la relativa approvazione, con cui, a modifica della dotazione organica di cui alla citata deliberazione n° 95/2019 approvata dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, presso il Ministero dell'Interno nella seduta del 29.05.202019 con provvedimento n° 59, rimodulata ex art. 267 del TUEL, è stata rimodulata

la dotazione organica che si compone di n. <u>284</u> posti di cui *82* Full Time, n° *3* Part-Time a 18 ore settimanali n° *199* Part-Time a 24 ore settimanali per un totale di posti rapportati secondo le ore contrattuali Full-Time di *217* unità, non superiore alla dotazione organica vigente al momento della dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente e rideterminata in *217* posti con i prefati provvedimenti (Allegato "B");

- **PRESO ATTO CHE** la predetta stabilizzazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale per le seguenti normative:
  - a) l'art. 26 («Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali») della L.R. n° 8/2018, prevede in particolare che:
    - (comma 6) gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n° 75/2017, provvedono ad avviare le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015;
    - (comma 7) le procedure di stabilizzazione, a totale ed esclusivo carico delle risorse gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320 del bilancio della Regione Siciliana, non sono soggette ai vincoli ed ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti;
    - (comma 8) la copertura finanziaria degli interventi su indicati è assicurata dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del cap. 215754 del bilancio regionale istituito ai sensi del comma 21 dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previste per il corrente esercizio finanziario;
  - b) art. 3 della L.R. n° 27/2016, e ss.mm.ii. con cui la Regione Siciliana garantisce la copertura integrale del fabbisogno finanziario dei Comuni per gli oneri relativi al personale precario attingendo al fondo di cui all'art. 30, c.7, della L.R. n° 5/2014, nonché per le cosiddette *«quote complementari»* mediante l'utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie regionali assegnate agli Enti ex art. 6, comma 1, L.R. 27/16 (comma 10);
  - c) che la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 3, commi 10 e 11, della L.R. 27/16, ha stabilito, proprio per gli Enti in dissesto, che il fabbisogno finanziario per l'onere relativo al personale impegnato negli Enti Locali con contratto di diritto privato a part-time grava sul Bilancio Regionale e che tale copertura, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 3 del la medesima normativa, viene assicurata per l'intera durata del rapporto di lavoro e ciò sia per la stabilizzazione che per la proroga;
- VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 1 recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale», la quale all'art. 22 al comma 3 sancisce: «il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 è requisito utile ai fini dell'applicazione dell' art. 20, comma I, lett. b) del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75» (vedasi deliberazione n. 174/2019/PAR della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana);
- **ATTESO CHE** è ascrivibile all'esclusiva discrezionalità dell'Ente fare ricorso o meno alla procedura in questione, in quanto costituisce atto di amministrazione attiva concernente la gestione del personale l'individuazione della sussistenza di tutti i requisiti previsti dal citato art. 20, comma 1, lett. *a*), *b*) e c), in capo ai lavoratori da stabilizzare;
- **VALUTATO CHE** sussistono in capo a tutti i lavoratori da stabilizzare i requisiti previsti dal citato art. 20, comma 1, lett. a), b) ed e), atteso che il loro reclutamento è avvenuto con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 (L.R. n. 1/2019);
- **DATO** ATTO che sussiste l'intendimento di stabilizzare il personale a tempo determinato al fine di

pervenire al definitivo superamento del precariato, utilizzando al meglio le opportunità offerte dalla vigente normativa sia nazionale che regionale;

#### **CONSIDERATO CHE:**

• come previsto dal piano di reclutamento speciale sancito in via transitoria dal citato art. 20, del D. Lgs. 75/2017 e, come ribadito dal par. 3.2.3. della Circolare della Funzione Pubblica n. 3/2017, è consentito di utilizzare, in deroga al regime ordinario e per le finalità volte esclusivamente al superamento del precariato, le risorse di cui all'art. 9, c. 28, del D.L. 78/2010, calcolate in misura del loro ammontare medio nel triennio 2015/2016, quantificato in € 4.789.190,18, come si evince dal prospetto di seguito riportato:

Anno 2015: costo lordo contrattisti:  $\epsilon$ . 4.893.512,25; Anno 2016: costo lordo contrattisti:  $\epsilon$ . 4.777.273,36 Anno 2017: costo lordo contrattisti:  $\epsilon$ . 4.696.784,93; *MEDIA TRIENNIO*:  $\epsilon$ . 4.789.190,18;

- l'art. 26 della L.R. n. 8/2018 prevede la possibilità di integrare ulteriormente le risorse assunzionali al solo fine del superamento del precariato;
- in considerazione dello stato di dissesto dell'Ente, al fine di non intaccare risorse del bilancio comunale, ed attuare il processo di stabilizzazione del personale precario, si ritiene di dover attingere esclusivamente alle risorse all'uopo dedicate escludendo, pertanto, le somme derivanti dalla capacità assunzionale «ordinaria»;
- in applicazione del CCNL Funzioni Locali relativo al 2016/2018 il costo per stabilizzazioni è pari a € 4.033.558,61 (Alleg. «E») che risulta interamente finanziato da risorse regionali e, in particolare, per € 3.285.524,39 con il fondo istituito a sensi dell'art. 30, comma 7, della Legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, che finanzia specificatamente il costo del personale a tempo determinato oggetto delle procedure di stabilizzazione e per € 1.080.446,59 con la quota complementare che grava, ai sensi dell'art. 3, comma 10, lettera a), della Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, sulle risorse regionali assegnate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5;

# PRESO ATTO CHE:

- per l'anno 2021 la spesa complessiva del personale rispetterà i limiti dettati dal legislatore e, in particolare, per gli enti soggetti al patto, il vincolo di cui all'art. l, comma 557-quater, della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. (contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013);
- la media della spesa del personale 2011/2013 è pari ad € 10.768.501,81;
- la presente programmazione sarà adeguata ai documenti di programmazione finanziaria;

PRESO ATTO, relativamente alla formulazione della Programmazione del fabbisogno del personale 2021/2023, che ad oggi, il Comune di Castelvetrano, ha approvato i seguenti documenti finanziari:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 dell'11 febbraio 2021 è stato approvato il *Bilancio di Previsione 2018/2020;*
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del 31 maggio 2021 è stato approvato il Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio finanziario 2018;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 del 31 maggio 2021 è stato approvato il *Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio finanziario 2019*;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 09 giugno 2021 è stato approvato il *Bilancio di Previsione 2019/2021*;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 73 del 04 agosto 2021 è stato approvato il *Bilancio di Previsione 2020/2022*;
- con D.M. n. 0173781 del 03/12/2020, del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale della Finanza Locale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2018/2020;

**PRESO ATTO** che, nell'eventualità di voler procedere a valorizzare le professionalità interne

attivando procedure selettive *«ordinarie»* per la progressione tra le categorie riservate al personale di ruolo e/o acquisire fra i propri organici, nel periodo *2021/2023*, talune professionalità non presenti tra il personale stabilizzato questo ente, ai sensi dell'art. 33 del D.L. n° 34/2019 ed ai calcoli effettuati ai sensi del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno del 17.03.2020 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.05.2020, attualmente, si colloca nella fascia intermedia ricompresa tra i valori soglia per fascia demografica della Tabella 1 e della Tabella 3;

## **CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, n. 5 del 15/02/2019 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell'Ente;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 21.01.2020 è stata approvata l'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2018/2020, approvata con Decreto del Ministro dell'Interno n. 0173781 del 03/12/2020;
- che l'attivazione delle procedure di stabilizzazione è subordinata all'approvazione del Rendiconto della Gestione 2020 e del bilancio di previsione 2021/2023;
- i piani triennali del fabbisogno del personale sono atti programmatori e dunque preliminari e, pertanto, essendo distinti dalle procedure assunzionali, non determinano i criteri di quantificazione della spesa, sottoposta al principio della normativa vigente al momento della procedura di reclutamento (Corte Conti Sezione Regionale Controllo Lombardia deliberazione n. 74/2020);

# VISTI:

- il C.C.N.L. relativo al personale non dirigenziale del comparto «Funzioni Locali» sottoscritto in data 21/05/2018;
- il D. Lgs. n° 165/2001, e ss.mm.ii., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;
- il prospetto Allegato sub «*A*» riportante i dati relativi alla nuova dotazione organica rimodulata con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 16/09/2021;
- il prospetto Allegato sub «*B*» riportante la scomposizione della nuova dotazione organica in n. <u>284</u> posti di cui n. 82 Full Time, n. 3 part-time a 18 ore settimanali e n. 199 part-time a 24 ore settimanali per un totale di posti rapportati secondo le ore contrattuali full-time di 217 unità;
- il prospetto Allegato sub «C» che evidenzia il costo teorico della dotazione organica rimodulata, quantificato in  $\in 6.615.658,51$ ;
- i prospetti allegati sub «D» e sub «E» che evidenziano il costo teorico del piano assunzionale 2021;
- i pareri espressi di regolarità tecnica e contabile;

Tutto ciò premesso e considerato;

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

# **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte;

**DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**DI APPROVARE** il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021/2023 il quale prevede il **piano delle stabilizzazioni** da attuarsi nell'anno 2021 in applicazione dell'art. 22, comma 3, della L.R. n. 1/2019, prendendo atto che sussistono in capo a tutti i lavoratori da stabilizzare i requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, del D. Lgs. 75/2017, stante che il loro reclutamento è avvenuto con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e **l'assunzione**, ai

- sensi dell'art. 1, comma 797, della Legge 178/2020, al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali ed i servizi di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs 147/2017, di **n. 4 assistenti sociali** il cui costo grava interamente sui contributi previsti ed erogati con la sopracitata normativa;
- **DI DARE ATTO CHE** il processo di stabilizzazione dal costo complessivo di € **4.033.558,61**, come risulta dai prospetti allegati **sub** «*D*» **e sub** «*E*» viene finanziato *in toto* dalle risorse appositamente destinate dalle vigenti norme regionali volte al superamento del precariato, in particolare, per € 3.285.524,39 con il fondo istituito a sensi dell'art. 30, comma 7, della Legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e per € 1.080.446,59 con la quota complementare che grava, ai sensi dell'art. 3, comma 10, lettera a), della Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, sulle risorse regionali assegnate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5;
- **DI DARE ATTO CHE** la spesa per l'assunzione degli assistenti sociali, ammontante a € 136.672,99 (**Allegato** «*E*»), grava interamente sui contributi previsti ed erogati ai sensi dell'art. 1, comma 797, della Legge 178/2020 il quale prevede un contributo pari ad € 40.000,00 annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato;
- **DI DARE ATTO CHE** per l'anno 2021 la spesa complessiva del personale (*Allegato «C»*) è inferiore alla media della spesa del personale 2011/2013 pari ad € 10.768.501,81 e, pertanto, rispetterà il vincolo di cui all'art.1, comma 557 quater della Legge n° 296/2006 e ss.mm.ii.;
- **DI DARE ATTO CHE,** secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 5, del D. Lgs. 75/2017, nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione è fatto divieto per questo Ente di effettuare alcuna assunzione di tipo flessibile per le stesse categorie e figure professionali i cui posti sono destinati a copertura mediante processi di stabilizzazione;
- **DI DARE ATTO CHE** la stipula dei contratti di lavoro per la definizione della stabilizzazione potrà avvenire allorquando saranno perfezionati i documenti contabili descritti in premessa, e previa verifica in capo a ciascun lavoratore dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego;
- **DI CONSIDERARE** la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con il presente atto, intesa quale strumento flessibile di programmazione economico finanziaria;

# **DI TRASMETTERE** copia del presente atto:

- al Dipartimento Funzione Pubblica, così come previsto all'art. 6 ter, c. 5 del D. Lgs. n° 165/2001, entro gg. 30 dall'adozione, atteso che l'eventuale mancato adempimento è soggetto alla sanzione del divieto ad assumere;
- alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali istituita presso il Ministero dell'Interno (PEC: <a href="mailto:dait@pec.interno.it">dait@pec.interno.it</a>);
- alla Direzione Centrale per gli UTG e per le Autonomie Locali (PEC: <u>utgautonomie.personaleentilocali@pec.interno.it</u>) e per conoscenza, alla Direzione Centrale Finanza Locale (PEC: <u>finanzalocale@pec.interno.it</u>) ai fini dell'esercizio del controllo di cui al comma 5 dell'art. 5 del D.P.R. n. 142/2013;
- alle R.S.U. e alle OO.SS.;
- **DI DARE ATTO CHE** si procederà ad attuare quanto previsto dalla presente deliberazione relativamente al programma assunzionale 2021, a seguito del favorevole pronunciamento della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali istituita presso il Ministero dell'Interno;
- **DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n° 44/1991;
- **PUBBLICARE** copia della presente su Amministrazione Trasparente, in ossequio agli obblighi di pubblicazione.

# IL SINDACO F.to Enzo Alfano

# *L'ASSESSORE ANZIANO*F.to Filippo Foscari

# IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gabriele Pecoraro

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91 Castelvetrano, lì 25/10/2021	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal al
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Gabriele Pecoraro	Castelvetrano,lì
	IL SEGRETARIO COMUNALE
CERTIFICATO DI	I ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva relativa pubblicazione	a ildopo il 10° giorno dalla
IL SEGRETARIO	O COMUNALE

					Alleg. A
Categ.	Profilo Professionale	Dotazione Organica Attuale (G.M. n° 252/2020)	Nuova Dotazione Organica	Dipendenti di Ruolo in servizio al 31/12/2021	Posti disponibili
Dirig.	Dirigente area Ammin P.M Contabile	0	0	0	0
Dirig.	Dirigente Area Tecnica	0	0	0	0
	Totale	0	0	0	0
D	Avvocato	2	2	1	1
D	Funzionario Tecnico Informatico	0	0	0	0
D	Funzionario Tecnico	2	0	0	0
D	Funzionario Amministrativo	6	6	5	1
D	Funzionario Area Economico Finanziaria	2	2	2	0
D	Funzionario Area Vigilanza	2	2	2	0
	Totale	14	12	10	2
D	Istruttore Direttivo	7	5	4	1
D	Istruttore Direttivo Area Vigilanza	3	3	3	0
D	Istruttore Direttivo Area Tecnica	6	6	6	0
D	Assistente Sociale	2	6	2	4
	Totale	18	20	15	5
С	Istruttore	62	55	16	39
С	Istruttore Area Vigilanza	28	28	9	19
С	Geometra e Periti Agrari	13	11	2	9
С	Istruttore Informatico	0	0	0	0
	Totale	103	94	27	67
B/3	Collaboratore Amministrativo Contabile	9	8	8	0
B/3	Collaboratore Tecnico	1	1	1	0
B/3	Conducente Scuolabus	2	2	2	0
	Totale	12	11	11	0
В	Centralinista	1	1	1	0
В	Esecutore Amministrativo Contabile	47	57	7	50
В	Esecutore Tecnico Manutentivo	9	9	4	5
В	Messo Notificatore	2	2	0	2
В	Esecutore Amministrativo Ausiliare Traffico	8	8	0	8
	Totale	67	77	12	65
A	Operatore Servizi Tecnico Manutentivi	0	0	0	0
A	Operatore Servizi Ausiliari	3	3	2	1
	Totale	3	3	2	1
	Totale Unità	217	217	77	140

Il Responsabile della IX Direzione

(F.to Dott. Andrea Antonino DI COMO)

	Γ	Posti a Te	empo Determinato d	all'1/09/2021		
	Dipendenti di	100%	66,67%	50,00%		7
	Ruolo in servizio al 31/12/2021	36h	24h	18h	Totale Posti	
D (Avvocato)	1	1			2	
D Funz.rio Tecnico	0				0	
D Funz.rio Amm	5				5	
D Funz.rio Area Econ. Finanz.	2				2	
D Funzi.rio Area Vigilanza	2				2	
Totale Cat. D	10	1	0	0	11	
D Ist. Direttivo Amm.vo	4			1	5	
D Ist. Direttivo Vigilanza	3				3	
D Ist. Direttivo Tecnico	6		1		7	
D Assistente Sociale	2				2	
Totale Cat. D	15		1	1	17	
C (Ist. Amm.)	16		79	2	97	- 2 Unità Dimissionarie: (Scaminaci Giovanni e Santangelo Angela)
C (Ist. Vigilanza)	9		19		28	
C (Ist. Tecnico (Geom./Periti Agr.))	2		10		12	
Totale Cat. C	27		108	2	137	
B/3 Coll. Amm. Cont	8				8	
B/3 Coll. Tecn.	1				1	
B/3 Conducente Scuolabus	2				2	
Totale Cat. B3	11		0	0	11	
B Centralinista	1				1	
B Esec. Amm. Cont.	7		96		103	
B Esec. Tecn. Manut.	4		5		9	
B Messo Notificatore	0		2		2	
B Esec. Ammin. Aus. Traff.	0		8		8	
Totale Cat. B	12		111	0	123	_
A Oper. Serv. Aus.	2	·	1		3	-n°2 Unità a T. Ind. (Ruggirello e Bianco)
Totale Cat. A	2		1	0	3	
Totale Unità	77	1	221	3	<u> </u>	

Riepilogo

Dipendenti di Ruolo in servizio	Dot. Org. (Gm n° 253/20)	Nota Sindaco Prot. Gen. 18873/2021+ Accordo Sindacati Del 06/08/2021	D.O. Post Rideterm.		) Determinato da Il-time e Part Tim		Pers	onale	Esuberi
al 31/12/2021		Da Rimod.	Da Rimod.	36 ore	24 ore	18 ore	Full Time	Part-Time	
25	32	4	32	1	1	1	30	2	
27	103	0	94	0	99	2	27	101	-9
11	12	0	11	0	0	0	11	0	
12	67	0	77	0	98	0	12	98	-13
2	3	0	3	0	1	0	2	1	
77	217	4	217	1	82	202	-22		
				1	132,67	1,5	2	84	_

Profili in D Profili in C Profili in B3 Profili in B Profili in A

Totale Posti

# COMUNE DI CASTELVETRANO

	COSTO TEORICO DELLA DOTAZIONE ORGANICA RIMODULATA												
Cat. Ec.	N. DOT. ORG	STIPENDIO tabellare	ELEMENTO PEREQUATIVO	ivc	13.ma	Indennità di comparto	art.4	TOTALE ANNUO X 1 dip.	totale complessivo	ONERI RIFLESSI 26,68%	IRAP 8,50%	INAIL 1,5%	TOTALE LORDO
D	32	22.135,47	228,00	154,92	1.857,53	622,8		24.998,72	799.959,12	213.429,09	67.996,53	11.999,39	1.093.384,13
C	94	20.344,07	276,00	142,44	1.707,21	549,6		23.019,32	2.163.816,00	577.306,11	183.924,36	32.457,24	2.957.503,71
В3	11	19.063,80	288,00	133,44	1.599,77	471,72		21.556,73	237.124,03	63.264,69	20.155,54	3.556,86	324.101,12
В	77	18.034,07	324,00	126,24	1.513,36	471,72	64,56	20.533,95	1.581.114,09	421.841,24	134.394,70	23.716,71	2.161.066,73
A	3	17.060,97	348,00	119,40	1.431,70	388,8	64,56	19.413,43	58.240,28	15.538,51	4.950,42	873,60	79.602,82
	217											TOTALE TEORICO	6.615.658,51

Il Responsabile della IX Direzione (f.to Dott. Andrea Antonino DI COMO)

	COSTO PERSONALE DA STABILIZZARE A 36 ORE (100%)												
Cat. Ec.	N. DOT. ORG	STIPENDIO tabellare	ELEMENTO PEREQUATIVO	ivc	13.ma	Indennità di comparto	art.4	TOTALE ANNUO X 1 dip.	totale complessivo	ONERI RIFLESSI 26,68%	IRAP 8,50%	INAIL 1,5%	TOTALE LORDO
D	1	22.135,47	228,00	154,92	1.857,53	622,80		24.998,72	24.998,72	6.669,66	2.124,89	374,98	34.168,25
C	0	20.344,07	276,00	142,44	1.707,21	549,60		23.019,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В3	0	19.063,80	288,00	133,44	1.599,77	471,72	0,00	21.556,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В	0	18.034,07	324,00	126,24	1.513,36	471,72	64,56	20.533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0	17.060,97	348,00	119,40	1.431,70	388,80	64,56	19.413,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1												34.168,25

	COSTO PERSONALE DA STABILIZZARE A 24 ORE (66,67%)												
Cat. Ec.	N. DOT. ORG	STIPENDIO tabellare	ELEMENTO PEREQUATIVO	ivc	13.ma	Indennità di comparto	art.4	TOTALE ANNUO X 1 dip.	totale complessivo	ONERI RIFLESSI 26,68%	IRAP 8,50%	INAIL 1,5%	TOTALE LORDO
D	1	14.757,72	152,01	103,29	1.238,42	415,22		16.666,65	16.666,65	4.446,66	1.416,67	250,00	22.779,97
С	99	13.563,39	184,01	94,96	1.138,20	366,42		15.346,98	1.519.351,03	405.362,85	129.144,84	22.790,27	2.076.648,99
В3	0	12.709,84	192,01	88,96	1.066,57	314,50	0,00	14.371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В	98	12.023,31	216,01	84,16	1.008,96	314,50	43,04	13.689,98	1.341.618,42	357.943,80	114.037,57	20.124,28	1.833.724,06
A	1	11.374,55	232,01	79,60	954,51	259,21	43,04	12.942,93	12.942,93	3.453,17	1.100,15	194,14	17.690,40
	199			•									3.950.843,42

	COSTO PERSONALE DA STABILIZZARE A 18 ORE (50%)												
Cat. Ec.	N. DOT. ORG	STIPENDIO tabellare	ELEMENTO PEREQUATIVO	ivc	13.ma	Indennità di comparto	art.4	TOTALE ANNUO X 1 dip.	totale complessivo	ONERI RIFLESSI 26,68%	IRAP 8,50%	INAIL 1,5%	TOTALE LORDO
D	1	11.067,74	114,00	77,46	928,77	311,40		12.499,36	12.499,36	3.334,83	1.062,45	187,49	17.084,13
С	2	10.172,04	138,00	71,22	853,60	274,80		11.509,66	23.019,32	6.141,55	1.956,64	345,29	31.462,81
В3	0	9.531,90	144,00	66,72	799,89	235,86	0,00	10.778,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В	0	9.017,04	162,00	63,12	756,68	235,86	32,28	10.266,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0	8.530,49	174,00	59,70	715,85	194,40	32,28	9.706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3												48.546,93

225 Totale complessivo personale T.D.

203 Totale unità da staibilizzare

22 Totale Esuberi

77 Totale complessivo personale ruolo

203 Totale unità da stabilizzare

Costo complessivo del personale da stabilizzare

4.033.558,61

# Piano delle assunzioni anno 2021

		COS	TO TEORICO D	ELLA ST	ABILIZZAZ	IONE DEL PE	RSONA	LE A T. D DOT	TAZIONE OF	RGANICA R	IMODULATA		
Cat. Ec.	N. DOT. ORG	STIPENDIO tabellare	ELEMENTO PEREQUATIVO	ivc	13.ma	Indennità di comparto	art.4	TOTALE ANNUO X 1 dip.	totale complessivo	ONERI RIFLESSI 26,68%	IRAP 8,50%	INAIL 1,5%	TOTALE LORDO
D (36h)	1	22.135,47	228,00	154,92	1.857,53	622,80	0,00	24.998,72	24.998,72	6.669,66	2.124,89	374,98	34.168,25
D (24h)	1	14.757,72	152,01	103,29	1.238,42	415,22	0,00	16.666,65	16.666,65	4.446,66	1.416,67	250,00	22.779,97
D (18h)	1	11.067,74	114,00	77,46	928,77	311,40	0,00	12.499,36	12.499,36	3.334,83	1.062,45	187,49	17.084,13
C (24h)	99	13.563,39	184,01	94,96	1.138,20	366,42	0,00	15.346,98	1.519.351,03	405.362,85	129.144,84	22.790,27	2.076.648,99
C (18h)	2	10.172,04	138,00	71,22	853,60	274,80	0,00	11.509,66	23.019,32	6.141,55	1.956,64	345,29	31.462,81
В3	0	12.709,84	192,01	88,96	1.066,57	314,50	0,00	14.371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 (24h)	98	12.023,31	216,01	84,16	1.008,96	314,50	43,04	13.689,98	1.341.618,42	357.943,80	114.037,57	20.124,28	1.833.724,06
A (24h)	1	11.374,55	232,01	79,60	954,51	259,21	43,04	12.942,93	12.942,93	3.453,17	1.100,15	194,14	17.690,40
	203												4.033.558,61

COSTO TEORICO ASSUNZIONE DI N. 4 ASSISTENTI SOCIALI - ART. 1, COMMA 797, LEGGE 178/2020. - DOTAZIONE ORGANICA RIMODULATA **ONERI STIPENDIO ELEMENTO** TOTALE ANNUO INAIL **TOTALE** N. DOT. Indennità di totale Cat. Ec. ivc 13.ma art.4 RIFLESSI IRAP 8,50% ORG tabellare **PEREQUATIVO** X 1 dip. complessivo 1,5% LORDO comparto 26,68%

0,00

622,80

24.998,72

154,92

1.857,53

228,00

D 1 (36h)

4

22.135,47

99.994,88 € 26.678,63 € 8.499,56 € 1.499,92 **€ 136.672,99** 

Il Responsabile della IX Direzione

(F.to Dott. Andrea Antonino DI COMO)



# CITTÀ DI CASTELVETRANO Libero Consorzio Comunale di Trapani

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 32 del 21/10/2021

Oggetto: Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2021/2023 e Piano delle stabilizzazioni e della programmazione assunzionale relativo all'anno 2021

L'anno 2021 il giorno ventuno del mese di ottobre il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Castelvetrano, nelle persone dei Revisori:

Dott. Roberto Fede - Presidente -

Dott. Giuseppe Termine - Componente effettivo -

Dott. Raimondo Giuseppe Mario Torregrossa – Componente effettivo –

si è riunito in video conferenza per rilasciare parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Municipale avente per oggetto: Approvazione Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2021/2023 e Piano delle stabilizzazioni e della programmazione assunzionale relativo all'anno 2021.

#### visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...";

- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 "Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con ali obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica";
- l'art. 3 "Semplificazione e flessibilità nel turn over", comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
  - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
  - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- I'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

# preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

# richiamati:

l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. .... La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. .... A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)";

il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone "per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over";

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

#### visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...";
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

# preso atto che:

 con deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale n° 5 del 15/02/2019 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano;

- la condizione di dissesto finanziario ha imposto all'Ente, ai sensi dell'art. 259, comma 6, del D. Lgs. n° 267/2000, ai fini della riduzione della spesa, la rideterminazione della dotazione organica con l'obbligo di dichiarare «eccedente il personale comunque in servizio in soprannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti/popolazione di cui all'art. 263, comma 2, del TUEL, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio»;
- la rideterminazione della dotazione organica è stata sottoposta, inoltre, ai sensi del comma
   7 del medesimo articolo di legge, all'esame della Commissione per la finanza e gli organici degli enti Locali per la relativa approvazione;
- ai fini dell'elaborazione dell'ipotesi di rideterminazione della dotazione organica di cui al citato obbligo di legge, i valori medi dipendenti/popolazione sono stati individuati, per il triennio 2017/2019, nel Decreto del Ministero dell'Interno del 10/04/2017;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n° 50 del 14/03/2019, l'Ente ha proceduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 259, comma 6, del D. Lgs. n° 267/2000;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n° 95 del 18/04/2019, a seguito di rilievi formulati dal Ministero dell'Interno Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali Ufficio VII Affari degli Enti Locali, è stata modificata parzialmente la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n° 50/2019, rideterminando, ai sensi dell'art. 259, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000, la dotazione organica;
- con la citata deliberazione n° 95/2019 si è dato atto che il costo teorico della dotazione organica comporta una spesa pari ad € 6.591.221,27, inferiore rispetto a quella del triennio 2011/2013 che risulta essere pari ad € 10.768.501,81;
- la dotazione organica di cui alla deliberazione n° 95/2019 è stata approvata dalla COSFEL il 28/05/2019 con provvedimento n° 59 e prevede n° 217 unità, di cui n° 103 posti coperti da dipendenti in servizio di ruolo;
- i posti vacanti non sono stati mai ricoperti sia in ragione del susseguirsi di disposizioni legislative vincolistiche in materia di assunzioni, sia per motivi strettamente finanziari e, inoltre, per la presenza in servizio, ad oggi, di n° 227 dipendenti con contratto a tempo determinato e parziale ex L. R. n° 85/95, n° 24/2000, n. 21/2003 e n° 16/2006;
- che ad oggi, a causa di diversi pensionamenti, la dotazione organica dell'Ente al 31/12/2020 conta n° 84 posti coperti da personale a tempo indeterminato e, al 31/12/2021 conterà n° 77 posti coperti;
- con la citata deliberazione n° 95/2019 si è dato atto che il costo teorico della dotazione organica comporta una spesa pari ad € 6.591.221,27, inferiore rispetto a quella del triennio 2011/2013 che risulta essere pari ad € 10.768.501,81;
- con deliberazione della G.M. n° 15 del 22/01/2020 l'Amministrazione ha proceduto a modificare parzialmente la deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta Municipale n° 95 del 18/04/2019, limitatamente al numero dei posti coperti e dei posti da ricoprire mediante assunzioni, secondo la tabella allegata alla deliberazione e indicata con la lettera «A», e al costo teorico della dotazione organica, che, quantificato in €. 6.597.574,78 sempre inferiore rispetto a quella del triennio 2011/2013 pari ad € 10.768.501,81, rimanendo invariati il numero dei posti individuati, pari a n° 217 dipendenti e i profili professionali già individuati;
- con la deliberazione della Giunta municipale n. 208 del 16/09/2021, immediatamente esecutiva, è stata rimodulata la dotazione organica dell'Ente in ossequio all'art. 267 del TUEL che sancisce che «per la durata del risanamento, come definita dall'art. 265, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art. 259 non può essere variata in aumento», al fine di

procedere alla stabilizzazione del personale precario utilizzando tutti i posti vacanti in dotazione organica in relazione alle esigenze organizzative e funzionali modulate in relazione ai programmi e agli obiettivi dell'Amministrazione utilizzando le procedure di reclutamento speciale previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017 il cui costo teorico, quantificato in €. 6.615.658,51 risulta essere sempre inferiore rispetto a quella del triennio 2011/2013 pari ad € 10.768.501,81;

- tale Piano risulta caratterizzato dalle stabilizzazioni relative al personale precario esistente;
- tali stabilizzazioni rispecchiano il dettato normativo di cui al c. 10 dell'art. 3 L.R. n° 27/2019 e L.R. n° 8/2018 con riferimento al personale derivante dalla L.R. n° 85/95, L.R. n° 16/2006, L.R. n° 21/2003 e L.R. n° 27/2007;
- la Regione Siciliana con l L.R. n° 27/2016 ha garantito la copertura della spesa per il personale precario, ormai stabilmente utilizzato dagli EE.LL. fino al 2038;
- la Regione Sicilia con la L.R. n° 8/2018 art. 26, in ossequio al D. Lg.vo n° 75/2017, ha voluto accelerare l'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale utilizzato dagli EE. LL. e titolari di contratto di diritto privato a T.D., stabilendo anche una sanzione in caso di mancato avvio dei processi di stabilizzazione entro il termine del 31/12/2020, prorogando il termine al 31/12/2021, col comunicato n° 16073 del 22/12/2020;

vista la deliberazione della Giunta Municipale n° 81 del 19/04/2021, I.E con cui è stata effettuata la ricognizione annuale del personale e non sono state rilevate situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

**preso atto** che con deliberazione di Giunta Municipale n° 86 del 05/06/2020, I.E, è stato approvato il Piano triennale delle Azioni Positive di cui all'art. 5 del D. Lgs. n° 196/2000, per il triennio 2020/2022;

**vista** la proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto "Approvazione Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2021/2023 e Piano delle stabilizzazioni e della programmazione assunzionale relativo all'anno 2021" unitamente agli allegati;

#### preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa e negli ulteriori prospetti forniti a questo Organo di Controllo dal Responsabile dell'VIII Direzione;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci ad oggi approvati alla BDAP;

## preso atto del Piano delle assunzioni 2021/2023 contenente:

- Piano delle Stabilizzazioni da attuarsi nell'anno 2021 utilizzando le procedure di reclutamento speciale previste dall'art. 20 D. Lgs. n. 75/2017, della Dotazione Organica dell'Ente rimodulata giusta deliberazione della Giunta Municipale n. 208 del 16/09/2021 I.E., inviata tramite PEC in data 27/09/2021 alla Commissione Ministeriale per la relativa approvazione, con cui, a modifica della dotazione organica di cui alla citata deliberazione n° 95/2019 approvata dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, presso il Ministero dell'Interno nella seduta del 29.05.2019 con provvedimento n° 59, rimodulata ex art. 267 del TUEL, è stata rimodulata la dotazione organica che si compone di n. 284 posti di cui 82 Full Time, n° 3 Part-Time a 18 ore settimanali n° 199 Part-Time a 24 ore settimanali per un totale di posti rapportati secondo le ore contrattuali Full-Time di 217 unità, non superiore alla dotazione organica vigente al momento della dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente e rideterminata in 217 posti con i prefati provvedimenti;
- la Programmazione del fabbisogno per gli anni 2021/2023;

#### preso atto che

- la predetta stabilizzazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale per le seguenti normative:
  - l'art. 26 («Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali») della L.R. n° 8/2018, prevede in particolare che: (comma 6) gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n° 75/2017, provvedono ad avviare le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015;
  - (comma 7) le procedure di stabilizzazione, a totale ed esclusivo carico delle risorse gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320 del bilancio della Regione Siciliana, non sono soggette ai vincoli ed ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti;
  - (comma 8) la copertura finanziaria degli interventi su indicati è assicurata dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del cap. 215754 del bilancio regionale istituito ai sensi del comma 21 dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previste per il corrente esercizio finanziario;
  - o art. 3 della L.R. n° 27/2016, e ss.mm.ii. con cui la Regione Siciliana garantisce la copertura integrale del fabbisogno finanziario dei Comuni per gli oneri relativi al personale precario attingendo al fondo di cui all'art. 30, c.7, della L.R. n° 5/2014, nonché per le cosiddette «quote complementari» mediante l'utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie regionali assegnate agli Enti ex art. 6, comma 1, L.R. 27/16 (comma 10);
  - o che la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 3, commi 10 e 11, della L.R. 27/16, ha stabilito, proprio per gli Enti in dissesto, che il fabbisogno finanziario per l'onere relativo al personale impegnato negli Enti Locali con contratto di diritto privato a part-time grava sul Bilancio Regionale e che tale copertura, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 3 del la medesima normativa, viene assicurata per l'intera durata del rapporto di lavoro e ciò sia per la stabilizzazione che per la proroga;
- che il Comune di Castelvetrano fa parte ed è Comune capofila del Distretto Socio-Sanitario Sicilia D54, istituito ai sensi della Legge 328/2000, al quale, ai sensi dell'art. 1, comma 797, della Legge 178/2020, al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali ed i servizi di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs 147/2017, sono stati assegnati n. 10 assistenti sociali, di cui n. 4 di pertinenza di questo ente, il cui costo grava interamente sui contributi previsti ed erogati con la sopracitata normativa;

#### rilevato che:

l'art. 20, del D. Lgs. 75/2017, come ribadito dal par. 3.2.3. della Circolare della Funzione Pubblica n. 3/2017, consente di utilizzare, in deroga al regime ordinario e per le finalità volte esclusivamente al superamento del precariato, le risorse di cui all'art. 9, c. 28 del D.L. 78/2010, calcolate in misura del loro ammontante medio nel triennio 2015/2016, ammontare medio quantificato in € 4.789.190,18, come si evince dal prospetto di seguito riportato:

Anno 2015	costo lordo contrattisti	€. 4.893.512,25
Anno 2016	costo lordo contrattisti	€. 4.777.273,36
Anno 2017	costo lordo contrattisti	€. 4.696.784,93
Media triennio		€. 4.789.190,18

per il concreto avvio del processo di stabilizzazione si può fare ricorso, oltre ai resti assunzionali
 c.d. «ordinari», alla media del triennio 2015/2017 di cui all'art. 20 comma 3 del D. Lgs. n. 75/2017,

tenuto conto delle assunzioni flessibili di cui all'art.9 comma 28 del D.L. 78/2010 (L.122/2010), nonché facendo ricorso alle risorse appositamente individuate dalla Regione Siciliana ex art. 3, comma 2, della L.R. 27/2016;

- l'art. 26 della L.R. n. 8/2018 prevede la possibilità di integrare ulteriormente le risorse assunzionali al solo fine del superamento del precariato;
- in considerazione dello stato di dissesto dell'Ente, al fine di non intaccare risorse del bilancio comunale ed attuare il processo di stabilizzazione del personale precario, l'Ente ritiene di dover attingere esclusivamente alle risorse all'uopo dedicate escludendo, pertanto, le somme derivanti dalla capacità assunzionale «ordinaria»;

#### Considerato che:

- Il costo del Piano delle Stabilizzazioni da attuarsi nell'anno 2021 nel rispetto delle norme di legislazione nazionale e delle norme regionali, in relazione al superamento delle condizioni di precarietà del rapporto di lavoro cui si trovano i lavoratori utilizzati secondo le previsioni della L.R. n° 85/95, L.R. n° 16/2006, L.R. n° 21/03 e L.R. n° 27/07 comma 10 dell'art. 3 L.R. n° 27/2016, L.R. n° 8/2018 e L.R. n° 33/2020 ammonta ad € 4.033.558,61 e risulta interamente finanziato da risorse regionali e, in particolare, per € 3.285.524,39 con il fondo istituito a sensi dell'art. 30, comma 7, della Legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, che finanzia specificatamente il costo del personale a tempo determinato oggetto delle procedure di stabilizzazione e per € 1.080.446,59 con la quota complementare che grava, ai sensi dell'art. 3, comma 10, lettera a), della Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, sulle risorse regionali assegnate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5;
- la spesa per l'assunzione degli assistenti sociali grava interamente sui contributi previsti ed erogati ai sensi dell'art. 1, comma 797, della Legge 178/2020 il quale prevede un contributo pari ad € 40.000,00 annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato;
- i risvolti contabili attinenti alla programmazione assunzionale 2021 non intaccano il Bilancio Comunale essendo coperti integralmente da finanziamenti Regionali;
- l'Ente ha manifestato la volontà di utilizzare le eventuali risorse finanziarie assunzionali ordinarie verificando preliminarmente il rispetto dell'art. 33 del D.L. 30.4.2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020 per gli anni 2021/2023 per:
  - valorizzare le professionalità interne attivando procedure selettive per la progressione tra le categorie riservate al personale di ruolo;
  - acquisire fra i propri organici, nel periodo 2021/2022, talune professionalità non presenti tra il personale stabilizzando;
- il Comune di Castelvetrano si colloca nella fascia intermedia ricompresa tra i valori soglia per fascia demografica della Tabella 1 e della Tabella 3 dell'art. 33 del D.L. 30.4.2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019, dal D.M. 17/03/2020 e della Circolare Presidenza del Consiglio Dip. Funzione Pubblica 13.05.2020 così come evidenziato dalla sottostante tabella;

TOTALE SPESA DI PERSONALE (A) - Ultimo rendiconto di gestione approvato ESERCIZIO 2019			8.294.959,42
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2019			29.400.866,76
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2018			30.241.862,05
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2017			32.240.269,38
TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO			91.882.998,19
MEDIA ENTRATE CORRENTI			30.627.666,06

FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO 2019	3.860.862,80
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B)	26.766.803,26
RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL	
NETTO FCDE (C= A/B %)	30,99%

- per l'anno 2021 la spesa complessiva del personale è inferiore alla media della spesa del personale 2011/2013 pari ad € 10.768.501,81 e, pertanto, rispetterà il vincolo di cui all'art.1, comma 557 quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii.;rilevato che con il presente atto:
- sono previste esclusivamente stabilizzazioni da attuarsi nell'anno 2021 in applicazione dell'art. 22, comma 3 della L.R. n. 1/2019 con finanziamento a carico totale delle risorse appositamente destinate dalle vigenti norme regionali (art. 26, comma 7, della L.R. 8/2018) volte al superamento del precariato;
- non sono previste assunzioni a tempo determinato;
- è rispettato il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018;
- è rispettato quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il "divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;

**visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai responsabili delle Aree competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

#### rammenta

- che l'attivazione delle procedure di stabilizzazione è subordinata all'approvazione di tutti gli strumenti finanziari mancanti;
- che, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 5, del D. Lgs. 75/2017 e nella Circolare della Funzione Pubblica n. 3/2017 paragrafo 3.2.5 nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione è fatto divieto di effettuare alcuna assunzione di tipo flessibile per le stesse categorie e figure professionali i cui posti sono destinati a copertura mediante processi di stabilizzazione;
- che la stipula dei contratti di lavoro per la definizione della stabilizzazione in applicazione dell'art.
   20, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017 potrà avvenire allorquando saranno perfezionati i documenti contabili descritti in premessa, e previa verifica in capo a ciascun lavoratore dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego;

#### accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

# esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Municipale avente per oggetto: "Approvazione Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2021/2023 e Piano delle stabilizzazioni e della programmazione assunzionale relativo all'anno 2021"

## prescrive di trasmettere

- copia della deliberazione di Giunta Municipale al Dipartimento Funzione Pubblica, così come previsto all'art. 6 ter, c. 5 del D. Lgs. n° 165/2001, entro gg. 30 dall'adozione, atteso che l'eventuale mancato adempimento è soggetto alla sanzione del divieto ad assumere;
- copia della deliberazione di Giunta Municipale alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali istituita presso il Ministero dell'Interno;
- copia della deliberazione di Giunta Municipale alla Direzione Centrale per gli UTG e per le Autonomie Locali e per conoscenza, alla Direzione Centrale Finanza Locale ai fini dell'esercizio del controllo di cui al comma 5 dell'art.5 del D.P.R. n. 142/2013 e del rilascio della relativa approvazione cui è subordinata l'operatività del provvedimento;
- copia della deliberazione di Giunta Municipale alle R.S.U. e alle OO.SS.

#### ricorda

che si potrà procedere ad attuare quanto previsto dalla proposta di deliberazione della Giunta Municipale relativamente al programma assunzionale 2021, a seguito del favorevole pronunciamento della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali istituita presso il Ministero dell'Interno.

# Il Collegio dei Revisori

(Firmato digitalmente)

Dott. Roberto Fede - Presidente -

Dott. Giuseppe Termine - Componente effettivo -

Dott. Raimondo Giuseppe Mario Torregrossa – Componente effettivo -